

BULLISMO



CONOSCERE IL PROBLEMA

IL BULLISMO PUO' ESSERE

DIRETTO

- estorsione di somme di denaro con minacce
- pugni e calci
- furti di oggetti
- prepotenze



INDIRETTO

- non rivolgere mai la parola alla vittima ed escluderla dal gruppo
- offendere la vittima e parlarne male
- prendere in giro la vittima tanto da causarle uno stato di frustrazione



BULLISMO

(prepotenze intenzionali, ripetute attuate da uno o più bulli ai danni di compagni più deboli, timidi o isolati socialmente)

CARATTERISTICHE PREPOTENZE:

PREPOTENZE DIRETTE VERBALI :

Spintoni, calci, schiaffi....

Furti o danneggiamento di oggetti personali

Offese, prese in giro...

Minacce

PREPOTENZE INDIRETTE (NASCOSTE) PSICOLOGICHE:

Diffusione di storie non vere ai

danni di un compagno

Esclusione di un compagno

CYBERBULLISMO:

Invio di sms, mms, email offensive e di minaccia

Diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima attraverso la divulgazione di mailing-list nelle

chat line (wats app)

Anche una sola prepotenza costituisce un indicatore di disagio entro il gruppo classe!

RUOLI

INSEGNANTI: insegnare apprendimento **cooperativo**
attraverso attività
scolastiche;
creare opportunità di interazioni sociali
e atteggiamenti di
ascolto e di
comprensione dei bisogni.

GENITORI: aiutare i ragazzi ad essere disponibili
con tutti, anche con i soggetti più fragili
e timidi;
insegnare la **cooperazione**

cooperazione

Abilità trasversale che serve in ogni ambito di vita quotidiano: scuola, sport, relazioni, lavoro....

non bisogna essere tutti “amici”..... bisogna essere un gruppo classe!!!

“SEI FORTE QUANDO RICONOSCI LE TUE DEBOLEZZE NON QUANDO CALPESTI QUELLE DEGLI ALTRI”

RIFLESSIONI.....

“E' facile fare il bullo, quelli veramente forti aiutano gli altri”

No Bulls

Be Friends



I reati più frequentemente commessi via Internet

- Ingiuria e diffamazione (art.594 e 595 c.p.)
- Sostituzione di persona (art.494 c.p.)
- Violazione della privacy (Legge Privacy - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
- Molestie e stalking (art.612-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art.600-ter c.p.)
- altri reati: minacce, truffa ecc.

Definizione di Cyberbullismo

(L.29 maggio 2017, n.71)

Secondo il provvedimento, per bullismo telematico s'intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Oggi il 98 per cento dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni possiede uno **smartphone personale**. Tra i **ragazzini della fascia 11-13 anni**, l'età media di utilizzo della tecnologia informatica è scesa di un anno per quanto riguarda l'uso del primo cellulare, l'accesso a internet e l'apertura del primo profilo social (che si aggira intorno ai 9 anni), rispetto a 4-5 anni fa.

- - dagli 11 ai 13 anni di età, 1 adolescente su 10 subisce **cyberbullismo**, rispetto all'8,5% dai **14 ai 19 anni**;
- il 33 per cento degli episodi di cyberbullismo è di tipo **sessuale**;
- il **sexting**: la pratica di scattare e condividere foto intime e video coinvolge il 6 per cento dei preadolescenti dagli 11 ai 13 anni, di cui il 70 sono ragazze, e 1 adolescente su 10 dai **14 ai 19 anni**.

Conseguenze per scuola, famiglia e studenti

- - E' disposto che le istituzioni scolastiche promuovano **l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi.**
- - Ogni istituto è tenuto a nominare un docente **referente per le iniziative contro il cyberbullismo.**
- - Al dirigente spetterà il compito di **informare subito le famiglie dei minori coinvolti.**
- - Sulla famiglia graverà il peso finanziario della **responsabilità extrascolastica**

- In analogia con quanto succede per lo stalking, nel caso si sia macchiato di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito attraverso la rete di dati personali, il bullo di nuova generazione sarà solennemente ammonito dal **questore, alla presenza di almeno un genitore, e sarà formalmente invitato a non perseverare nelle condotte vessatorie che gli siano state contestate.**
- La nuova procedura di lotta al cyberbullismo non esclude il diritto del danneggiato di sporgere **querela con cui avviare un processo penale.**

Modalità operative previste dal MIUR

- **1) segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio**
- **2) segnalazione, effettuata dalla scuola, di episodi di cyberbullismo e materiale pedopornografico on line**
- **3) azioni delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie**
- **ruolo del dirigente scolastico**
- **nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l'ammonimento**

Modalità operative previste dal MIUR

- 1) segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio
- segnalazione, effettuata dalla scuola, di episodi di cyberbullismo e materiale pedopornografico on line
- nuovo sistema di **Governance**

- 4) azioni delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie

- 5) ruolo del **dirigente scolastico**

- 6) ruolo del **docente referente**

- 7) nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l'**ammonimento**